



**TRIBUNALE FEDERALE**  
**SENTENZA**  
**23/2023**

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri  
Pres. Salvatore GIACCHETTI ( Presidente),  
Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),  
Cons. Roberto Maria BUCCHI (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 26 settembre 2023, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati:

- Riccardo RIGODANZA ( lic. conc. K n. 498222 e lic. cond. K n. 361914);
- Fabio RICCADONNA (lic. cond. K n. 469767 e n. 372521 );
- Francesco BUFFA ( lic. conc./cond. K n. 493089 );
- Martin FRASSINELLI ( lic. conc. K n.469333 e ass. meccanico lic. n. 267152),

in quanto ritenuti responsabili - come rappresentato nello specifico atto di deferimento prodotto dalla Procura Federale :

- i primi tre licenziati, delle violazioni di cui agli artt. 8, 8.1, 11 e 83 del Regolamento Sportivo Nazionale ( di seguito, RSN), quali partecipanti a gare non autorizzate ACI e non iscritte nel calendario istituzionale, gare, peraltro, sviluppatesi in circuito non omologato;
- il menzionato FRASNELLI, quale organizzatore delle predette competizioni in circuito non regolamentare, circuito allo stesso soggetto facente capo.

Dai predetti comportamenti - ritenuti palesemente trasgressivi delle prescrizioni normative su indicate in quanto integranti manifestazioni di scorrettezza e di slealtà - gli addebiti mossi dalla Procura Federale, da cui la conseguente richiesta di applicazione di specifiche, differenziate pene in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 227, c.3, del richiamato RSN.

**FATTO**

Con provvedimento datato 3 luglio 2023, relativo al procedimento di repertorio n. 12/23, rimesso a questo Tribunale, la Procura Federale deferiva i soggetti meglio sopra individuati per la violazione degli articoli suddetti , proponendo in rapporto alle inadempienti attività riscontrate, l'applicazione



della pena dell'ammenda nella misura minima - attenuata dall'applicazione dell'art 225, c.2, RSN - di 260 euro, in esito ai licenziati RIGODANZA, RICCADONNA e BUFFA, e la sospensione della licenza per mesi 4 (quattro), oltre all'ammenda nella misura di euro 1.500, in riferimento al licenziato FRASNELLI in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 227.4, lett.b), RSN.

Ciò premesso, in stretta sintesi, la vicenda in analisi può riepilogarsi come segue.

Con relazione datata e sottoscritta il 3 aprile 2023, il Sig. Paolo RICCITELLI - referente Karting Zona 2 ( Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto) competente per l'area - comunicava che, a seguito di segnalazioni riportate da alcuni piloti in occasione di una visita istituzionale, il giorno 1° aprile 2023, presso il Kartodromo "Ala Circuit" veniva a conoscenza di una diffusa, irregolare pratica consistente nella comune partecipazione di molti di essi a competizioni non autorizzate ACI sviluppate in numerosi circuiti, e ciò a motivo di una considerevole differenza dei costi di iscrizione, notevolmente inferiori nelle competizioni non calendarizzate ACI, rispetto a quelli fissati per le manifestazioni autorizzate; tra l'altro, nella stessa occasione, veniva riferito come, proprio nello stesso giorno 1° aprile, presso il Kartodromo " Pista Karting di Vadena" si stesse sviluppando una competizione illecita del tipo segnalato, con la presenza attiva di numerosi conduttori licenziati ACI. Di conseguenza, il RICCITELLI - così come riportato nella segnalazione - si recava il giorno successivo ( 2 aprile 2023) presso il Kartodromo di Vadena sopra richiamato ove appurava la ricorrenza delle circostanze segnalate ed in specie la " presenza di una sessantina di piloti" in rapporto ad una gara in atto, denominata "Day Trophy", gara organizzata, in circuito non omologato ACI, da Martin FRASNELLI, e gara non iscritta in calendario. In merito, per quanto nella presente sede più direttamente interessa, nella relazione presentata il referente Karting RICCITELLI sottolineava la presenza - quali conduttori -nella competizione in argomento dei su segnalati RIGODANZA, BUFFA e RICCADONNA, i primi due, peraltro, al termine della gara, premiati.

### **DIRITTO**

In esito a quanto sopra, nella presente Udienza, avuto riguardo agli incolpati "conduttori" RIGODANZA, RICCADONNA e BUFFA, la Procura Federale ha ribadito il proprio convincimento quale precedentemente espresso, confortato, peraltro, dalla sostanziale ammissione di colpa da parte dei licenziati, ammissione resa in sede di memorie difensive presentate e successivamente ripresa in fase dibattimentale; ammissione che tutte le parti incolpate surriferite hanno comunemente giustificato muovendo da una dichiarata, totale ignoranza delle disposizioni regolamentari che vietano ai licenziati la partecipazione a gare non autorizzate; ignoranza delle normative di divieto, o meglio , convinzione di una loro inesistenza a motivo della denunciata, straordinaria diffusione delle competizioni non calendarizzate, con amplissima partecipazione di licenziati; una riferita consuetudine



sviluppatasi a motivo dell'assenza di una conclamata azione di contrasto a contenimento del fenomeno, in un'ottica repressiva e/o impeditiva. Di qui, la ritenuta non trasgressività del comportamento. In aggiunta, in fase dibattimentale come in sede di memorie difensive, i suddetti incolpati hanno dichiarato di aver ritenuto corretto il proprio comportamento in considerazione della presenza nel luogo delle competizione e durante il suo sviluppo, del referente Karting RICCITELLI, presenza cui non si è accompagnata una segnalazione, da parte dello stesso, di irregolarità della gara e della illiceità di una partecipazione ad essa. Rispetto a tale comune rappresentazione e motivazione dei fatti e dei comportamenti da parte dei licenziati "conduttori", come accennato, nella presente fase dibattimentale, non è mutato il convincimento della Procura che ha ribadito la incolpabilità degli stessi e la misura della sanzione proposta, a nulla rilevando - in termini, in tutto o in parte, assolutori - la dichiarata, involontaria ignoranza delle vigenti prescrizioni; parimenti, con riferimento alla intensità e qualità dell'illecito comportamento, e quindi, della violazione, confermando l'istanza riportata in sede di atto di deferimento, la Procura Federale ha riaffermato la richiesta di applicazione dell'attenuante ex art. 225,c.2, RSN, per tener conto della specificità della situazione, quale innanzi illustrata.

Ciò con riguardo ai licenziati "conduttori".

In esito, invece, alla posizione del FRASNELLI – organizzatore della manifestazione e gestore del circuito non omologato - fermo restando quanto indicato in atto di deferimento, la Procura Federale, anche in mancanza di una benché minima, diversa rappresentazione di parte, completamente assente sia in fase istruttoria che dibattimentale, ha rafforzato il proprio originario orientamento escludendo ogni possibile ipotesi attenuativa.

Tutto ciò premesso, valutati attentamente documenti, dichiarazioni ed evidenze sia in fase istruttoria che dibattimentale, questo Tribunale ritiene di dover condividere le proposte di incolpazione e le sanzioni quali rappresentate dalla Procura Federale risultando confermati gli addebiti mossi e non rilevando significativamente le ragioni giustificative portate all'attenzione in vista di un giudizio. In particolare, non appare minimamente rilevante, in una visione assolutoria, l'argomento della presenza, nel luogo e durante la competizione in esame, del referente Karting, sig. Paolo BERTUCCELLI; detto funzionario, infatti, si era portato in loco a seguito di segnalazione, proprio per sviluppare compiutamente la dovuta funzione di controllo ed indirizzo dell'attività Karting nell'area di competenza ed in tale prospettiva ha correttamente adempiuto alla funzione rappresentando le illiceità comportamentali che caratterizzano la presente vicenda; nell'esercizio di tale attività al BERTUCCELLI non fanno assolutamente capo compiti di diversa natura, quali il suggerire direttamente e personalmente a soggetti, linee comportamentali, come ritenuto dagli incolpati, né,



tantomeno, come diversamente inteso, la “presenza” dello stesso nei luoghi in argomento, può legittimare, di per sé, le attività che negli stessi luoghi vengono esercitate. Nella fattispecie, si ribadisce, il referente BERTUCCIELLI ha agito come si attende si comportino i funzionari incaricati delle attività di “referenza” in sede Karting segnalando, agli organismi competenti a conoscere, con molto apprezzabile tempestività ( la relazione prodotta è, come detto, datata 3 aprile 2023 per fatti appurati il precedente giorno 2) circostanze ed atteggiamenti diffusamente illeciti; ed anzi, sarebbe auspicabile - tenuto conto della segnalata, ampia diffusione delle illiceità della specie in trattazione - ogni più ampia iniziativa del genere di cui si tratta per tutelare, sempre più compiutamente e nel miglior modo possibile, interessi, finalità e compiti della Federazione e, con essi, i valori ed i principi a fondamento e sostegno della intera comunità sportiva.

#### PQM

In esito alla rappresentazione che precede, tenuto conto di quanto emerso ed appurato, questo Tribunale condanna i licenziati Riccardo RIGODANZA (lic. conc./cond. K n. 498222 – cond. K n. 361914), Fabio RICCADONNA (lic. cond. K n.469767-372521), Francesco BUFFA (lic. conc./cond. K n. 493089) alla sanzione dell’ammenda per euro 260,00 ex art. 227, c.3, RSN, per la violazione degli artt. 8,8.1,11 e 83 del ripetuto RSN, nonché il licenziato Martin FRASNELLI (lic. conc. K n. 469333 – ass. meccanico n. 267152) alla pena dell’ammenda per euro 1.500,00 oltre alla sospensione della licenza per mesi 4, ex art. 227,c.3, del RSN, per la violazione degli artt.8,8.1 e 11 del RSN sopra menzionato.

Così deciso in Roma il 26 settembre 2023

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Gen. Ugo MARCHETTI)

IL PRESIDENTE

(Pres. Salvatore CIACCHETTI)